

Gentile cliente,

A seguito della situazione attuale creatasi in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, vogliamo comunicarvi quanto segue:

Ieri mattina, 9 aprile, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge n. 23 “**Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese...**” per l'emergenza da Covid-19. Pubblichiamo questa circolare in base ad una prima lettura ed analisi del decreto che è composto da ben **37 pagine**. Nei prossimi giorni verranno pubblicate ed emanate sicuramente delle circolari che spiegheranno ed integreranno molti punti non chiari.

Ecco, le principali novità:

Misure fiscali e contabili

- Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi **non superiori ai 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente** a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono **sospesi** i versamenti delle **ritenute alla fonte redditi dipendenti, trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, imposta sul valore aggiunto, contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria**.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **un'unica soluzione entro il 30/06/2020** o mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili di pari importo** a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

- Al fine di incentivare l'acquisto di attrezzature volte ad evitare il contagio del virus COVID-19 nei luoghi di lavoro, il credito d'imposta di cui all'articolo 64 del “Decreto Cura Italia” trova applicazione secondo le misure e nei limiti di spesa complessivi ivi previsti (**credito di imposta 50% max. 20.000**) anche per le spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale. Si attende un successivo decreto con le disposizioni attuative
- Con l'art. 19 del DL 8.4.2020 n. 23 **viene prorogata la disciplina**, di cui all'art. 62 co. 7 del DL 17.3.2020 n. 18, **relativa alla non effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni**.

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi **non superiori a 400.000,00 euro** nel periodo d'imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), **viene infatti previsto che non sono assoggettati alle ritenute d'acconto sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni, di cui agli artt. 25 2 25-bis del DPR 600/73:**

- i compensi e i ricavi percepiti nel periodo compreso tra il 17.3.2020 (data di entrata in vigore del DL 18/2020) e il 31.5.2020 (prima fino al 31.3.2020);
- **a condizione che nel mese precedente i lavoratori autonomi e gli agenti non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.**

Per evitare l'applicazione delle ritenute, i lavoratori autonomi e gli agenti devono rilasciare al sostituto d'imposta che effettua il pagamento un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i compensi e i ricavi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della disposizione in esame.

I lavoratori autonomi e gli agenti devono provvedere a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto d'imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi:

- **in un'unica soluzione entro il 31.7.2020;**
- oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di **5 rate mensili di pari importo**, a decorrere dal mese di **luglio 2020**.

Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese

- L'art. 13 del DL 23/2020, sostituendosi all'art. 49 del DL 18/2020, che viene abrogato dal comma 12, reca una serie di modifiche temporanee alla disciplina del Fondo centrale di garanzia per le PMI, destinate a durare fino al **31 dicembre 2020**, volte a potenziarne, snellirne e ampliarne l'operatività.

Innanzitutto, **viene stabilito che la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito e non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento**, di cui all'art. 10 comma 2 del DM 6 marzo 2017

L'importo massimo che può essere garantito per singola impresa viene elevato da **2,5 a 5 milioni di euro**

La platea dei beneficiari dei finanziamenti per i quali è ammessa la garanzia è estesa alle imprese con un numero di dipendenti **non superiore a 499**, laddove in via ordinaria possono accedere soltanto le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 249.

Premesso che **restano in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze"** ai sensi della disciplina bancaria, la garanzia può essere concessa anche in favore:

- di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi della disciplina bancaria, purché tale classificazione sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;

- di beneficiari finali che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono stati ammessi alle procedure di cui agli artt. 67, 182-bis e 186-bis L. fall., purché alla data dell'8 aprile 2020 le loro esposizioni rispettino alcune condizioni ulteriori.

Previa autorizzazione della Commissione europea, viene **incrementata al 90% la percentuale** di copertura di garanzia diretta e al 100% quella di riassicurazione con riguardo ai finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- un ammontare non superiore all'importo maggiore tra: **il 25% del fatturato del beneficiario nel 2019; il doppio della spesa salariale annua del beneficiario nel 2019; il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi** (nei successivi 12 per le imprese con numero di dipendenti compreso tra 250 e 449);
- **una durata fino a 72 mesi.**

La **garanzia del 90%** (previa autorizzazione della Commissione europea) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, sino alla copertura **del 100% del finanziamento concesso**:

- in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3,2 milioni di euro;
- per prestiti di importo non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Limitatamente alle richieste di garanzia per finanziamenti di importo **non superiore a 25.000 euro (fermo restando il rispetto del tetto massimo del 25% dei ricavi o compensi del soggetto beneficiario)**, viene previsto che la copertura della garanzia possa arrivare al 100% dell'importo finanziato (previa autorizzazione della Commissione europea), purché:

- il finanziamento preveda l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbia una durata fino a 72 mesi;

Per questi finanziamenti fino a massimo 25.000 euro, viene previsto anche un iter procedurale accelerato, nel senso che il rilascio della garanzia è automatico, senza alcuna valutazione da parte del Fondo, e il soggetto finanziatore può erogare il finanziamento con la sola verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito dell'istruttoria del gestore del Fondo.

Note importanti:

Data la complessità del decreto e le possibili valutazioni del sistema bancario, **consigliamo vivamente di mettersi in contatto con la propria banca di riferimento, capire con la direzione quale strumento si desidera attivare e per che importi**, quindi attendere la richiesta di documentazione da parte della banca stessa, per evitare di richiedere documenti che non necessitano e che rallenterebbero i tempi per evasione degli stessi da parte nostra e soprattutto l'erogazione delle somme da parte della banca.